

STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA FELTRINASERVIZI SRL CON SOCIO UNICO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “FeltrinaServizi SRL”, società a socio unico.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Feltre (BL) - all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la realizzazione di attività strettamente strumentali alle funzioni e ai compiti istituzionali della Comunità Montana Feltrina, a quest’ultima derivanti per titolarità diretta, per delega funzionale da parte di altri enti o per effetto di convenzioni tra enti.

Costituiscono, in particolare, oggetto della Società, le seguenti attività:

- supporto tecnico amministrativo e di segreteria;
- gestione logistica e gestione e locazione di immobili;
- realizzazione di progetti di ricerca, documentazione, sviluppo e promozione;
- realizzazione e gestione di sistemi museali, bibliotecari, di eventi culturali, turistici, sportivi e di volontariato;
- gestione di attività e progetti nei settori ambientale, energetico e sociale;
- gestione di progetti europei;
- servizi inerenti la riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti locali;
- servizi inerenti la gestione economica e giuridica del personale;
- servizi inerenti la gestione delle pratiche nel settore commercio;
- servizi inerenti la gestione delle pratiche settore anagrafe, stato civile, leva ed elettorale;
- servizi inerenti il settore economico finanziario degli enti locali;
- raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni, realizzazione e gestione di sistemi informativi ed informatici;
- progettazione e supporto amministrativo per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse;
- gestione di opere pubbliche;
- realizzazione di espropri ed altre attività tecniche;
- supporto amministrativo per l’espletamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
- gestione di servizi di raccolta e smaltimento R.S.U.;
- gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- pulizia di aree pubbliche di uso pubblico e non, lavaggio strade e fontane, spurgo pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;
- servizio neve;
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;
- taglio erba, raccolta foglie in aree pubbliche;
- la gestione del verde e dell’arredo urbano;
- assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature, con esercizio e manutenzione degli stessi (calore, illuminazione pubblica, etc.);

- servizi di energy management;
- posa indicatori stradali e toponomastici, segnaletica orizzontale e verticale;
- gestione delle attività di facility management e di global service;
- gestione dei servizi cimiteriali e funerari;
- gestione di asili integrati per l'infanzia di ogni ordine e grado;
- gestione mense;
- gestione di palestre ed impianti sportivi;
- gestione di servizi e risorse a rilevanza sociale in genere;
- gestione di servizi di trasporto urbano e scolastico;
- gestione automezzi pubblici;
- gestione aree boschive, taglio legna;
- marketing, promozioni turistiche locali;

il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società potrà altresì svolgere tutte le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle sopra indicate, nonché, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o comunque utili, compresi l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di altre aziende purché operanti in settori affini a quelli in cui opera la Società. Potrà inoltre assumere interessenze, quote o partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini o analoghi, complementari o strumentali al proprio.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con decisione dei soci.

ART. 5 – CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in €. 10.000,00 (diecimila/00).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2467 cod. civ..

ART. 7 – TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

ART. 8 – AMMINISTRAZIONE

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri massimo pari a tre.

Qualora la società sarà amministrata da un amministratore unico, esso coinciderà con il Presidente della Comunità Montana Feltrina o suo delegato.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Gli amministratori potranno anche essere non soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori, fatta salva la facoltà di revoca o dimissioni, durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Nel caso sia stato nominato un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione.

Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento e può nominare uno o più consiglieri delegati, conferendo ad essi determinati poteri.

ART. 9 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il compimento dei seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo e loro consorzi;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

L'organo amministrativo, previa autorizzazione dei soci, può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

ART. 10 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

ART. 11 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Agli amministratori può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sottoforma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

ART. 12 – DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal membro del consiglio di amministrazione destinatario.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio d'amministrazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 13 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ove l'acquirente sia una unione od un consorzio di Comuni ovvero una Comunità Montana, un'azienda speciale, un'istituzione, od una società per azioni o a responsabilità limitata con vincolo legislativo del prevalente capitale pubblico, costituiti ai sensi degli art. 27, 31, 32 e 113 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, tra o da enti già soci, ovvero quando il trasferimento avvenga per effetto di fusione od istituzione di Comuni disposte con legge regionale. Prima di procedere all'iscrizione nel libro dei soci, l'organo amministrativo può esigere dall'acquirente la dimostrazione dei requisiti prescritti dal presente comma.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota, ovvero conferirla in un'altra società, ovvero ancora cederla in usufrutto, dovrà offrirla previamente in prelazione agli altri soci.

A tal fine egli dovrà comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare alla sede sociale, l'entità della partecipazione che esso intende alienare ed il corrispettivo che intende ricevere, con l'indicazione delle condizioni di pagamento e dell'identità dell'acquirente. Ove si tratti di alienazione a titolo gratuito, ovvero di permuta o conferimento, il socio dovrà indicare il valore che verrà dichiarato ai fini fiscali o, rispettivamente, il valore di stima del conferimento.

Entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l'organo amministrativo dovrà comunicare a tutti gli altri soci la proposta mediante raccomandata a.r.

I soci che intendano esercitare la prelazione possono farlo in proporzione alla quota risultante dal libro soci, ed hanno l'onere di dichiararlo entro i successivi 60 (sessanta) giorni mediante raccomandata a.r. indirizzata alla società.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale, su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società con gli stessi criteri con cui si determinerebbe il valore della partecipazione. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2473, terzo comma c.c. (esercizio del diritto di recesso).

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Spirati inutilmente i termini previsti dal presente articolo, le quote sono liberamente trasferibili.

ART. 14 – RECESSO DEI SOCI

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione dei soci di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che

legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La partecipazione del recedente non potrà essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore del patrimonio sociale.

ART. 15 – DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) gli indirizzi per le assunzioni del personale.

Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 13, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ovvero da uno degli amministratori, se da esso non convocata; l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se esistente, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero almeno cinque giorni prima qualora particolari motivi d'urgenza lo richiedano, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 17 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 18 – DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti salvo nei casi previsti dal precedente art. 13 punti d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 19 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale delle assemblee deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo i soci potranno nominare, alternativamente un collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 21, ovvero, un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 22.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.. Anche in questo caso il collegio sindacale verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 21.

ART. 21 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili per la durata massima di un altro mandato.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 22 – REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

ART. 23 – ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio nonché dei documenti previsti dagli artt. 2427 e 2428 del Codice Civile e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori dovranno segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

I soci provvedono alla nomina dell'organo di liquidazione, alla definizione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e a stabilire i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Tribunale di Belluno.

ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.